

la mancata concessione di nuovi permessi ha bloccato il traffico di entrata ed uscita arrecando un grave danno economico al sistema di scambio —:

se non ritengano opportuno intraprendere immediate ed idonee iniziative per rimuovere il blocco degli scambi commerciali tra l'Italia e l'Albania. (4-32186)

BARRAL. — *Al Ministro degli affari esteri, al Ministro dei trasporti.* — Per conoscere — premesso che:

due nostri connazionali, Alfredo Borgia e Laura Starace, in data 1° settembre 2000 hanno vissuto un'avventura allucinante di 48 ore per poter rientrare dalla Malesia in Italia;

la Malaysia Airlines, vettore che avrebbe dovuto trasportarli a Roma, ha infatti riservato loro un trattamento mortificante e discriminatorio, costringendoli — a causa di guasti ripetuti agli apparecchi e irreperibilità del comandante — ad attendere alcune ore nell'aeroporto della città di Kota Kinabalu, nel Borneo Malese ed in seguito — cosa ancor più grave — ad oltre 24 ore di sosta forzata nell'aeroporto di Kuala Lumpur;

il tutto è stato aggravato dal fatto che per poter rientrare in Italia, non hanno più potuto usufruire, a causa di inadempienze della Malaysia Airlines, del volo da loro acquistato Kuala Lumpur-Roma bensì di un massacrante — vista le ulteriori ore di attesa presso l'aeroporto di Vienna — Kuala Lumpur-Vienna-Roma;

la cosa in assoluto più odiosa è stata però la discriminazione a scopo ritorsivo che i nostri due concittadini hanno dovuto subire ad opera del personale della Malaysia Airlines, che — a differenza del trattamento riservato a tutti gli altri passeggeri bloccati all'aeroporto di Kuala Lumpur, ma alloggiati in alberghi di lusso ubicati nel centro della capitale malese ed assistiti in ogni loro bisogno — li ha costretti ad alloggiare in un albergo di infima categoria ubicato nei pressi dell'aeroporto, sporco e

mal gestito, dal quale sono presto letteralmente fuggiti per passare un'intera giornata in aeroporto in attesa di potersi imbarcare —:

quali iniziative, eventualmente di carattere normativo, intende adottare per tutelare il turismo italiano all'estero ed evitare che si ripetano situazioni quale quella descritta. (4-32194)

* * *

AMBIENTE

Interpellanza urgente
(ex articolo 138-bis del regolamento):

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'ambiente, il Ministro per i beni e le attività culturali, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, il Ministro del commercio con l'estero, per sapere, premesso che:

il 9 aprile 1999 il consiglio comunale di Avigliano (Potenza) con voto unanime accoglie la proposta avanzata dalla Ivpc4 srl di Avellino per l'installazione di una centrale elettrica da fonte alternativa eolica nel proprio territorio comunale;

la Ivpc4 srl ha individuato come sito per la localizzazione degli impianti la dorsale lungo le pendici del monte Carmine in agro di Avigliano;

data 6 agosto 1999 avviene l'approvazione del progetto da parte del Dipartimento sicurezza sociale e politiche ambientali — ufficio compatibilità ambientale della regione Basilicata ritenendo che non debba essere sottoposto alla procedura di valutazione di impatto ambientale;

nel frattempo nell'ambito della comunità di Avigliano cresce la preoccupazione circa la inopportunità e la incompatibilità ambientale di tale impianto;

in data 6 dicembre 1999 viene rilasciata da parte del comune di Avigliano la concessione edilizia;

in data 15 febbraio 2000 la Soprintendenza per i beni ambientali e architettonici della Basilicata già in precedenza chiamata ad esprimere il suo parere relativamente all'esecuzione della linea elettrica in cavo sotterraneo per il vettore di energia elettrica dell'impianto in questione esprime il proprio parere contrario all'elettrodotto in quanto i circa 40 aerogeneratori, alti 50 metri con pale di 47 metri di diametro « comporterebbero una notevole alterazione del generale quadro ambientale del monte Carmine... » « nonché altererebbero le condizioni di ambiente e di decoro del santuario della Madonna del Carmine e dei percorsi utilizzati per l'accesso al monte meta di imponenti pellegrinaggi di notevole valenza storico-culturale e delle tradizioni popolari e religiose radicate sul territorio;

il parere della Soprintendenza pone l'ufficio tecnico del comune di Avigliano nella condizione di formulare in data 28 aprile 2000 un provvedimento di sospensione dei lavori iniziati solo formalmente anche se nonostante ciò lo stesso Ente mette in atto le procedure di esproprio nei confronti dei proprietari dei terreni interessati dall'ubicazione dell'impianto eolico che si erano rifiutati di sottoscrivere i contratti di locazione con la società Ivpc4 srl;

tuttavia in data 22 maggio 2000 la stessa Soprintendenza con un nuovo provvedimento ribalta quanto espresso in precedenza dando il via libera ai lavori di realizzazione dell'impianto in oggetto;

in data 24 maggio 2000 l'Ufficio centrale per i beni ambientali e paesaggistici del Ministero per i beni culturali invia un documento al competenti uffici della regione Basilicata e dei comuni di Avigliano e Vaglio di Basilicata (anche quest'ultimo interessato da un progetto di centrale eolica a ridosso di un'area archeologica);

il documento redatto a seguito di una serie di sopralluoghi esprime l'indicazione di delocalizzare gli impianti eolici progettati in quanto i siti prescelti pur non essendo direttamente soggetti a vincoli am-

bientali e paesaggistici sono da tutelare nella loro integrità « per il valore culturale e paesaggistico di territori che sono invece già vincolati da leggi di tutela ambientale e quindi creano un vistoso e compromettente impatto visivo »;

il documento si conclude informando le amministrazioni (comunali e regionali) che « questo Ministero e le Soprintendenze competenti del territorio ognuna per quanto di propria competenza stanno studiando l'ipotesi di avviare procedimenti di vincolo paesaggistico ai sensi dell'articolo 146 lettera m e dell'articolo 139 del Decreto legislativo del 29 ottobre 1999 n. 490 per i siti interessati dalle opere dei Parchi Eolici »;

il 7 agosto 2000 il consiglio comunale delibera « di trovare soluzioni che siano compatibili con gli interessi della collettività »;

in data 11 ottobre 2000 si sono avviati i lavori per la realizzazione della centrale eolica suscitando enormi proteste tra i cittadini, che hanno avviato anche una petizione popolare, chiedendone l'immediata sospensione dei lavori e l'abbandono del progetto -:

quali iniziative urgenti, in considerazione di quanto esposto, il Governo intenda adottare affinché vengano sospesi immediatamente i lavori di realizzazione della centrale eolica, e ricercata una soluzione che tuteli il valore storico ambientale del sito prescelto raccogliendo le istanze della comunità di Avigliano.

(2-02678) « Molinari, Abbate, Angelici, Giovanni Bianchi, Borrometi, Casilli, Casinelli, Ciani, Delbono, Duilio, Ferrari, Frigato, Giacalone, Domenico Izzo, Jervolino Russo, Merlo, Palma, Mario Pepe, Pinza, Risari, Riva, Romano Carratelli, Ruggeri, Saonara, Scantamburlo, Scozzari, Servodio, Tuccillo, Voglino, Volpini.

Interrogazione a risposta in Commissione:

ROMANO CARRATELLI. — *Al Ministro dell'ambiente.* — Per sapere — premesso che:

con decreto ministeriale del 19 settembre 1962 (pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* n. 86 in data 30 marzo 1963), veniva disposto il « Trasferimento parziale dell'abitato della frazione Ciano del comune di Gerocarne in provincia di Catanzaro, a cura e spese dello Stato, ai sensi della legge 26 novembre 1955, n. 1177 », a causa della situazione di pericolo creatasi nella località « Tirone » della stessa frazione a seguito dell'alluvione del 12-13 novembre 1959;

in data 22 marzo 1960 il sindaco dell'epoca emetteva ordinanza di sgombero alle famiglie delle località « Tirone », trasferendole, parte nel capoluogo e parte nella stessa frazione, ma sempre in alloggi più fatiscenti di quelli sgomberati, per cui dette famiglie dopo due anni di permanenza, furono costrette a far ritorno nelle proprie case;

successivamente, nel 1974, l'apposita Commissione regionale ebbe ad accertare il persistente stato di pericolo, aggravato dall'alluvione del dicembre 1972-gennaio 1973, venendo nella determinazione di includere l'abitato suddetto fra quelli da trasferire a cura della regione Calabria;

nonostante l'accertamento del pericolo esistente, non sono mai stati presi di fatto seri provvedimenti in merito, da parte degli organi competenti della regione Calabria e del Governo centrale, tant'è che il Consiglio dei ministri nella riunione del 26 marzo 1987 nel deliberare un contributo speciale di 180 miliardi per il trasferimento di diversi comuni della regione Calabria, ha del tutto ignorato la frazione Ciano di Gerocarne (decreto legge 1° aprile 1987, n. 127);

il nubifragio del 15 novembre 1987, le nevicate e le abbondanti piogge del 1988, febbraio e dicembre 1990, hanno ulteriormente aggravato la situazione di pericolo, provocando nuovi smottamenti di terreno

con caduta di grossi massi e danneggiando molto seriamente anche l'unica chiesetta esistente il cui tetto minacciava di crollare a causa dell'infiltrazione di acqua;

a nulla sono valse le innumerevoli sollecitazioni e appelli verbali e scritti avanzati dall'amministrazione e dal sottoscritto, a nome della popolazione della frazione Ciano dal sottoscritto rappresentata in seno all'amministrazione comunale dal 1985, al fine di scongiurare luttuosi eventi che dal pericolo accertato potrebbero derivare alla collettività;

vane sono risultate le numerose relazioni fatte dai tecnici del genio civile, in cui si evidenziava costantemente l'inderogabilità del trasferimento suddetto a causa del dissesto idrogeologico incombente;

a seguito delle lamentele rappresentate dal prefetto di Catanzaro da un gruppo di abitanti accompagnati dal sottoscritto, il sindaco di Gerocarne, in data 20 marzo 1990, emetteva per n. 15 famiglie ordinanza di sgombero dalla zona in pericolo e di occupazione degli alloggi costruiti dall'Iacp nel capoluogo;

i nuclei familiari della località « Tirone » ottemperando ancora una volta all'ordinanza si sono trasferiti negli alloggi Iacp, ma in data 28 marzo 1990 sono stati costretti a rientrare nei vecchi alloggi in pericolo, a causa di persistenti e reiterate intimidazioni da parte di ignoti;

il recente nubifragio abbattutosi su tutto il territorio calabrese nei giorni 8-9 e 10 settembre 2000 ha ancora di più aggravato la situazione di pericolo, provocando nella località « Tirone » smottamenti di terreno con caduta di grossi massi;

la gente è giustamente allarmata, e per la precarietà di detta località, e per le vecchie e recenti lesioni che si riscontrano in diverse case;

in diverse abitazioni l'acqua di cui il suolo è imprigionato rigurgita dai pavimenti;

la gente è in stato di costante allarme, in quanto costretta ad abitare in fabbricati,

oggetto di ordinanza di sgombero e non potendo altrove sistemarsi, vive sotto l'assillo dei fulmini del cielo e di quelli minacciati dalla legge, con la terra che letteralmente le manca sotto i piedi, da tutti abbandonata, da nessuno difesa e con davanti un inverno durissimo che minaccia altri guai;

con nota del 12 ottobre 2000 protocollo n. 667, la protezione civile della regione Calabria raccomanda al sindaco di Gerocarne di realizzare per la località di cui sopra le opere atte a garantire la pubblica incolumità e nel contempo ad avviare le procedure per lo sgombero delle famiglie ivi residenti e ciò dopo accertamento tecnico;

nonostante quanto sopra il comune di Gerocarne, ed in particolare la frazione Ciano, non è stata inserita nel decreto-legge 12 ottobre 2000 n. 279, e nel successivo disegno di legge Ac n. 4835 —:

i motivi di tale esclusione e se, alla luce, degli elementi di cui sopra non ritenga assolutamente necessario l'inserimento negli elenchi previsti dalla normativa citata del comune di Gerocarne.

(5-08397)

Interrogazioni a risposta scritta:

ALBONI. — *Al Ministro dell'ambiente, al Ministro dell'interno, al Ministro della sanità.* — Per sapere — premesso che:

nel comune di Carate Brianza (Milano) l'area dismessa di via Tagliamento (ex Comtea) diventata, ormai da troppo tempo, alcova di extracomunitari, purtroppo anche irregolari, è stata già oggetto di diverse interrogazioni;

costoro bivaccano in condizioni igienico-sanitarie, senza acqua, luce, gas e bagni, disastrose con grave rischio di propagazione di malattie, considerato che la suddetta area è oltretutto invasa da quantità industriali di rifiuti;

a seguito di un sopralluogo effettuato dalle forze dell'ordine in data 25 luglio

2000 sono stati rinvenuti mille e quattrocento quintali di rifiuti speciali pericolosi;

oltre ai rischi ambientali e sanitari l'area in questione è interessata da vicende gravi sotto il profilo dell'ordine pubblico —:

se i ministri interrogati siano a conoscenza dei fatti e se non ritengano di dover intervenire per porre rimedio alle gravi situazioni di illegalità verificatesi.

(4-32167)

NAPOLI. — *Al Ministro dell'ambiente, al Ministro della sanità, al Ministro della pubblica istruzione, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

i decreti legislativi n. 626/24 e n. 242/96 ribadiscono che «L'istituto scolastico risulta luogo di lavoro in cui, al pari di tutti i settori di attività privati e pubblici, occorre obbligatoriamente attuare le misure per la tutela della salute e per la sicurezza dei lavoratori (studenti e personale dipendente) durante il lavoro»;

la copertura delle sedi che ospitano la scuola elementare «De Zerbi», la scuola media «Zagari» ed il liceo classico «N. Pizi» di Palmi (Reggio Calabria) risulta essere di lastre di cemento amianto interessate da crepe, rotture ed abrasioni;

lo stesso assessore comunale locale alla pubblica istruzione, in una nota apparsa sul quotidiano *Gazzetta del Sud* del 13 settembre 2000 ha riconosciuto lo stato di degrado di alcune scuole palmesi;

il capo dipartimento di prevenzione dell'Asl 10 di Palmi, in data 21 settembre 2000, ha inviato una nota al consigliere comunale di Alleanza Nazionale, Ernesto Reggio, con la quale veniva comunicato che, a seguito delle ispezioni effettuate, «presso le scuole pubbliche di Palmi, di diverso ordine e grado, la quasi totalità degli impianti tecnologici è risultata «non a norma» e che le risultanze delle ispezioni erano state trasmesse, in data 9 marzo 2000, al sindaco del comune, al

Presidente dell'amministrazione provinciale, ai presidi ed anche all'autorità giudiziaria;

fin dal 27 novembre 1997 il presidio multizonale di prevenzione di Reggio Calabria ha prescritto un programma di bonifica ai sensi del decreto ministeriale 6 settembre 1994 e che tale programma non sia stato mai iniziato;

in data 28 ottobre 1999 l'Asl n. 10 di Palmi avrebbe invitato il sindaco al ritiro del certificato di agibilità sotto l'aspetto igienico sanitario della palestra del liceo classico « N. Pizi » di Palmi;

la rottura, le abrasioni e le crepe presenti nelle lastre di eternit che ricoprono gli istituti scolastici potrebbero far disperdere le fibre di amianto all'esterno con il gravissimo rischio per la salute degli studenti e dei dipendenti;

a tutt'oggi né l'amministrazione comunale di Palmi né quella provinciale di Reggio Calabria hanno espletato gli interventi prescritti al fine di rimuovere lo stato di pericolo;

nei giorni scorsi sono iniziate le manifestazioni degli studenti frequentanti quegli istituti preoccupati dalla mancanza degli interventi dovuti ed il sindaco della città, anziché garantire la immediata soluzione del problema che coinvolge la salute di chi vive quotidianamente negli istituti interessati, ha intrapreso un battaglia personale contro quei consiglieri comunali che hanno inteso denunciare e rendere pubblica la gravità della situazione —:

quali siano i motivi che hanno comportato il mancato avvio del programma di bonifica, fin dal 27 novembre 1997, da parte dell'amministrazione comunale di Palmi e di quella provinciale di Reggio Calabria;

quali siano i motivi che hanno condotto la procura della Repubblica di Palmi a non assumere alcuna iniziativa giudiziaria in merito al problema;

quali interventi intendano attuare al fine di far procedere urgentemente le am-

ministrazioni interessate alla bonifica delle strutture scolastiche in questione e garantire l'assenza di rischi per la salute degli studenti e di tutto il personale interessato. (4-32191)

* * *

BENI E ATTIVITÀ CULTURALI

Interrogazione a risposta scritta:

ALBONI e ALBERTO GIORGETTI. — *Al Ministro per i beni e le attività culturali, al Ministro della giustizia.* — Per sapere — premesso che:

con sempre maggiore frequenza i ministeri omettono di eseguire le sentenze della magistratura ordinaria;

quanto pubblicato dal quotidiano *Il resto del Carlino* — edizione di Bologna — il giorno 20 settembre 2000 non può che suscitare grave, legittima e fondata preoccupazione;

risulta, infatti, che:

a) con decreto del 4 novembre 1991 il Ministero per i beni culturali affidava all'architetto Elio Garzillo le funzioni di Soprintendente per i beni culturali ed ambientali di Bologna. Detto decreto ministeriale veniva annullato « per difetto di motivazione » dal Consiglio di Stato con sentenza n. 28996;

b) in sede di rinnovazione dell'atto annullato il Ministero per i beni culturali reiterava la nomina dell'architetto Elio Garzillo alla Soprintendenza di Bologna, con decreto ministeriale 14 ottobre 1996. Detto decreto veniva annullato dal Tribunale amministrativo dell'Emilia-Romagna (sezione I) con sentenza n. 125 del 1999, notificata in data 22-25 maggio, sempre censurando il difetto di motivazione dell'atto adottato;

c) a seguito di ciò, l'amministrazione — in sede di (presunta) rinnovazione del procedimento di affidamento delle funzioni di Soprintendente per i beni ambientali e architettonici di Bologna — reiterava la nomina nella funzione di cui sopra